

TULLIO OMEZZOLI, *Giustizia partigiana. Alcune direzioni di ricerca*, in «Geschichte und Region / Storia e Regione» (ISSN 1121-0303), 24/2, (2015), pp. 19-30.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/grsr>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'associazione [Geschichte und Region / Storia e regione](#) all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the [Geschichte und Region / Storia e regione](#) association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Giustizia partigiana. Alcune direzioni di ricerca

Tullio Omezzoli

Premessa

La “giustizia” antifascista compiuta in modo tumultuoso e informale dai partigiani e assimilati nella fase finale della guerra di liberazione, e quella esercitata successivamente in modo più formale (ma comunque straordinario) da organi particolari incaricati di punire i complici del “tedesco invasore” sono state oggetto di molte narrazioni e diversi studi, assai analitici e più o meno critici.¹ Qui si vuole prendere in esame un soggetto meno frequentato, la giustizia partigiana che ha luogo nel corso stesso della guerra di liberazione, tra l'autunno del 1943 e l'inizio del 1945, nelle aree soggette all'autorità della Repubblica sociale italiana (RSI).

Diversamente dalla giustizia antifascista postbellica, che ha grandi ambizioni – restituire ai colpevoli il male commesso, riparare ai torti, ristabilire l'ordine morale (o cosmico) violato – la giustizia esercitata nell'ambito o nei dintorni delle formazioni partigiane ha, in genere, propositi più limitati e sostanzialmente utilitaristici: consolidare le formazioni, irrobustirne l'identità, garantirne la sicurezza, renderle rispettabili agli occhi dei civili (i “borghesi”)² e temibili a quelli dei nemici. Essa agisce a margine della giustizia ordinaria, e non contro di essa; in questo è affine alla “giustizia” (estemporanea o conforme a tradizione) praticata in uno Stato di diritto positivo da soggetti religiosi, politici ed etnici che ritengono non sia conveniente, o dignitoso, o conforme ai più alti valori che essi incarnano, ricorrere (sempre o in dati casi) ai funzionari pubblici incaricati di dirimere le liti e condannare i rei.

La giustizia “ordinaria” – che sarebbe meglio chiamare istituzionale o ufficiale³ – non è quindi integralmente sostituita da quella partigiana. Solo in via

- 1 Il lavoro più rigoroso sul soggetto rimane quello di Hans WOLLER, *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943–1948*, Bologna 1997 [orig.: *Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien, 1943 bis 1948*, München 1996] (il titolo italiano è fuorviante, perché il libro di Woller dà conto sia dell'epurazione amministrativa sia dei procedimenti penali nei confronti dei collaborazionisti). Sulla costruzione della norma per la punizione dei collaborazionisti si v. Tullio OMEZZOLI, *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta*, Aosta 2011, pp. 7–129. Una rassegna bibliografica si trova in Silvia BUZZELLI/Marco DE PAOLIS/Andrea SPERANZONI, *La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari*, Torino 2012, pp. 303–315.
- 2 Le formazioni partigiane, specie quelle più agguerrite, chiamano i civili “borghesi” (una parola che ha una connotazione lievemente spregiativa) per sottolineare la propria appartenenza alla sfera militare.
- 3 È improprio opporre una giustizia “ordinaria” (quella regolare esercitata da figure professionali con un mandato specifico) a una “straordinaria” esercitata con o senza solennità da soggetti autocostituitisi come giudici. Giustizia straordinaria è quella che compete a organi giudiziari straordinari previsti dalla legge, come il Senato che, ai termini dello Statuto albertino (1848–1947), poteva essere costituito in Alta corte di giustizia; o l'attuale Corte costituzionale, quando sia chiamata a giudicare delle accuse di alto tradimento rivolte al capo dello Stato.

eccezionale corti partigiane invadono il campo del giudice civile, salvo supplirlo in caso di sua indisponibilità. L'ambito della giustizia partigiana è il diritto penale, tenendo peraltro conto che i beni di cui la giustizia partigiana assume la tutela non coincidono necessariamente con quelli di cui ha cura la giustizia istituzionale – a meno che il controllo della Resistenza su un dato territorio non sia così saldo e capillare da far sì che essa si arroghi, oltre ad altre funzioni, anche quella giurisdizionale: ciò è quanto si verifica in genere nelle “repubbliche partigiane” che fioriscono nell'estate/autunno 1944 – le quali però son casi a parte, perché col “corpo” sono in territorio di guerra, ma con lo “spirito” ne sono già fuori.

Diversità di fonti

La giustizia è regolarmente evocata, in modo esplicito o per allusioni, nelle fonti a cui si ricorre in genere per raccontare la guerra di liberazione in Italia. Il corpus più cospicuo è dato dalla memorialistica di maggiore o minor mole che, principata nei tempi stessi della guerra, è andata sviluppandosi nei decenni e non si esaurisce neppure con il progressivo venir meno dei protagonisti; è costituita da rendiconti, naturalmente unilaterali, relativi a persone, formazioni, territori, partiti, politici. Esaminarla nella sua interezza è impresa impossibile per più ragioni; e questo inficia la ricerca, perché è inevitabile che episodi magari unici nella loro fattualità o rappresentazione, ma dotati di un significato assoluto (v. qui sotto), sfuggano all'attenzione dello studioso. Questa fonte ci informa sia sugli eventi sia (in misura almeno uguale) sul punto di vista del redattore e sulle sue finalità.

Hanno qualche affinità con la memorialistica le testimonianze orali, che continuano a essere raccolte tuttora e sono tanto più interessanti in quanto si allarga la platea degli intervistati/e, mutano gli interessi e i (pre)giudizi dell'intervistatore e cambia, col modificarsi del ricordo e con l'assimilazione della memoria pubblica, il contenuto e la forma delle testimonianze.⁴ Nascono dalla memoria personale, dalle passioni e avventure degli autori, ma rivendicano la dignità del racconto storico, le prime sintesi fatte da protagonisti della resistenza quali il comunista Roberto Battaglia e l'“azionista” Giorgio Bocca⁵ ai quali si deve la configurazione canonica della Resistenza.

4 Un modello di raccolta fedelissima, anche nella lingua, di testimonianze di protagonisti è dato da Cesare BERNANI, *Pagine di guerriglia. L'esperienza dei garibaldini della Valsesia*, 4 vol., Varallo Sesia 1971–2000. Il metodo della storia orale è esposto assai bene dallo stesso Cesare BERNANI, *Introduzione alla storia orale*, 2 vol., Roma 1999–2000.

5 Roberto BATTAGLIA, *Storia della Resistenza italiana*, Torino 1953; Giorgio BOCCA, *Storia dell'Italia partigiana*, Bari 1966. Bocca è stato partigiano nelle formazioni di Giustizia e libertà (GL), aderenti al Partito d'azione (da cui l'aggettivo “azionista”). Nello stesso campo militò, nella resistenza, anche Battaglia, transitato poi al PCI. Il lavoro di Bocca si segnala per vividezza e spregiudicatezza, che non risparmia il suo stesso movimento; tra l'altro vi si fa riferimento all'uso della tortura presso le integerrime formazioni GL.

Riferimenti diretti e indiretti alla giustizia si trovano nelle carte (disposizioni⁶, relazioni, verbali, commenti e giudizi etc.) dei vertici politici e militari della resistenza, in quelle delle formazioni, dei capi, di gruppi politici, di osservatori. È un corpus eterogeneo, in quanto la produzione delle carte, e poi la loro conservazione e messa a disposizione non corrispondono a criteri uniformi. Un numero cospicuo di documenti è stato pubblicato (spiccano i tre corposi volumi delle Brigate Garibaldi, gli atti dei Comitati di liberazione nazionale [CLN] a livello centrale e periferico; i carteggi di personalità); ma la maggior parte è inedita, in parte ordinata e in parte no, a volte accessibile a volte inavvicinabile se non sconosciuta. Quanto ai documenti in nostra mano, è quasi superfluo ricordare che ben pochi di essi, per quanto esteriormente inappuntabili, rappresentano la realtà in modo oggettivo; queste carte, prodotte in tempi agitati – in cui sullo sfondo di grandi conflitti si gioca la fortuna presente e futura di singoli e gruppi – sono intrinsecamente infedeli, in quanto rispecchiano gli interessi e l'orientamento del produttore; alcune sono fallaci per necessità, ma altre sono costruite a futura memoria, per l'uso degli storici; sarebbe ingenuo prenderle alla lettera su temi sensibili come la giustizia, o là dove danno giudizi sull'operato di concorrenti e avversari. Ma sarebbe altrettanto erroneo sottovalutare per principio documenti meno accreditati o perché sono "orfani" (non corroborati da una famiglia di carte dello stesso tenore) o perché raccontano cose al limite dell'incredibile (l'evento parossistico non è smentito, e per la verità nemmeno temperato, da una sequenza di casi ordinari).

Ci danno preziose informazioni sul nostro tema i fascicoli (e in mancanza di essi, le sentenze) relativi a procedimenti giudiziari avviati dopo la Liberazione a carico di ex partigiani su istanza di parenti di vittime di una giustizia partigiana creduta, dagli istanti, sommaria o ispirata a criteri politici o personali. Le inchieste della magistratura e i giudizi, in genere abbastanza favorevoli agli inquisiti e imputati, ci fanno conoscere episodi altrimenti ignoti o sottovalutati, nonché particolari sulle procedure della giustizia partigiana.

Si suole ricorrere, per avere un'immagine vivida della giustizia partigiana, alla narrativa (racconti e romanzi), specie a quella più vicina ai fatti e quella in cui il narratore e il protagonista coincidono (e in questo caso si avvicina alla memorialistica). Lo strumento è molto tentatore, senza contare che un racconto può essere più fedele, preciso e onesto di un verbale. Ma lo statuto stesso della narrativa, il suo essere finzione (che è cosa diversa dalla erroneità e dalla falsificazione), anche se sostanziata di ingredienti storici, impone cautela nel suo uso come "fonte". Anche i diari, salvo quelli che registrano seccamente fenomeni oggettivi, si avvicinano alla letteratura, anche se l'autore scrive per se stesso, o lo crede o vuol farlo credere.

6 Il Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia (l'organo di vertice) e quelli regionali e provinciali producono un'abbondante normativa sulla giustizia. Lo stesso fanno i partiti cui afferiscono le formazioni più organizzate. La tendenza che prevale in ordine di tempo è quella di riservare il giudizio a tribunali di formazioni sovraordinate ("divisioni"); la norma è regolarmente disattesa, e financo contestata.

Estensione e complessità della giustizia partigiana

Dal fatto che la guerra partigiana è guerriglia (e come tale spregiudicata e irregolare) si deduce in genere, e erroneamente, che la giustizia – che è una delle facce della lotta partigiana – sia altrettanto fulminea e informale, quindi “sommaria”. In realtà, pur nella contrazione dei tempi, essa ha tratti assai complessi, e diversificati a seconda dei luoghi, delle circostanze e degli attori. Qui di seguito ci proponiamo di scomporla nelle sue costituenti principali, iniziando dall’estensione della parola “giustizia”.

In ambito partigiano è chiamata giustizia quella resa da tribunali costituiti in modo formale o informale; dai capi delle bande con un atto di autorità sovrana; da una delle polizie partigiane su mandato o senza mandato di organi sovraordinati; da unità di “giustizieri” specializzati in azioni di terrorismo urbano; da singoli che si sentono chiamati a rispondere a un appello a far giustizia lanciato ai volenterosi ovunque siano.

I soggetti colpiti dalla giustizia partigiana appartengono a tre categorie distinte: la prima è quella costituita dai partigiani, che quando infrangono le regole di comportamento in vigore all’interno della formazione sono sottoposti alle “leggi ferree [...] della fiera, equa, popolare giustizia partigiana”⁷; seguono i fascisti e simpatizzanti, che sono una platea ampia e, in contrasto coi principi della legislazione ordinaria, non ben definita (mentre è esplicita la sentenza che pende sul loro capo); vengono infine i civili, che possono rendersi colpevoli di diverse violazioni della legge scritta o non scritta della resistenza, una sola delle quali però è assolutamente imperdonabile (di tutto questo ci occupiamo in un paragrafo apposito, pp. 27–28).

La questione, assai grave, da dove “discenda” sui giudicanti (in senso lato) il potere di giudicare non è presente a tutti gli attori; per i capi di bande meno regolari (o unite meno organicamente al Corpo volontari della libertà) lo *ius vitae et necis* su combattenti e borghesi fa semplicemente parte delle loro prerogative di capi; le formazioni che fanno riferimento a partiti, quelle che si dichiarano fedeli al re, e specialmente gli organi dirigenti della resistenza (che aspirano a essere riconosciuti come legittimi detentori di poteri che esercitano di fatto) fanno riferimento alle autorità legittime presenti e future. – Collegata alla questione della potestà di giudicare è quella di un “codice” che circoscriva le fattispecie di reato e preveda le relative pene; difatti codici e giuristi sono invocati da più parti.⁸

Mentre, in processo di tempo, si fa chiarezza sul momento del giudizio (v. qui di seguito), è difficile sapere a chi spetti l’iniziativa dell’azione penale e a quali forme essa debba sottostare.

7 Luigi Longo, comandante generale delle Brigate Garibaldi, formazioni filocomuniste, scrive questo in: Luigi LONGO, *Un popolo alla macchia*, Milano 1947, p. 375.

8 Sui “codici” v. più avanti. Essere soggetti a regole scritte, obbedire in quanto militari (v. p. 25) agli ordini superiori, rassicura i partigiani, oltre a offrire loro per l’avvenire una sorta di tutela in sede giudiziaria e storica.

Altrettanto spinoso (purtroppo destinato a restare un po' nel vago per la comprensibile reticenza delle fonti) è il quesito sulle modalità con le quali sono acquisite le prove a carico dei giudicabili, e sul ruolo che in questo hanno le polizie partigiane. Lo stesso dicasi per gli strumenti usati per convincere il presunto reo a ammettere le sue responsabilità, sia prima del giudizio sia durante (beninteso quando esso ha luogo; perché avviene che le polizie curino le indagini, il processo e l'esecuzione – e quando non sono le polizie può essere qualcun altro: v. in seguito, pp. 26–27).

Le nostre carte edite e no ci danno invece più dettagli sulla composizione dei tribunali, l'assegnazione dei ruoli di accusatore e difensore, il rituale giudiziario – su questi punti, che nell'ambito partigiano risultano più formali che sostanziali, i CLN danno disposizioni tassative, a volte osservate a volte no, ma assai spesso richiamate.

Quanto all'esito del giudizio, i documenti riferiscono quasi sempre di condanne; è impossibile ipotizzare, ammesso che serva, la percentuale delle assoluzioni. Le pene, per ragioni evidenti, sono generalmente draconiane; e dal momento che l'appello a una istanza superiore non è ammesso (salvo eccezioni), l'esecuzione in caso di condanna a morte è sollecitata; è in genere pubblica come il processo, perché ha fini educativi, ma può avvenire in ora e luogo segreti.⁹ Una pena detentiva può trasformarsi in capitale per mancanza di luoghi di detenzione o per necessità di “alleggerirli” quando esistano: soluzione tipica della giustizia di emergenza, che immette nel giudizio variabili non giuridiche, come la logistica.

Ma, per effetto indiretto della stessa inflessibilità della legge e spietatezza dei giudizi, non sono rari gli atti di clemenza, che possono essere sollecitati da un soggetto collettivo (la formazione partigiana, un gruppo di borghesi benemeriti) o piovere dalla potestà demiurgica del capo.¹⁰ La grazia può essere assoluta o condizionata: in questo secondo caso si concreta o come differimento dell'esecuzione (con relativa messa alla prova); o come conversione della pena: trasferimento a un reparto più esposto, allontanamento dalla formazione o esilio, impiego in servizi umili, pena corporale (passare ore o giorni legati al “palo”, una tortura morale e materiale). In queste pratiche non c'è di solito molta razionalità, perché a far pendere la bilancia in un senso o nell'altro

9 Nel caso di processi regolari e pubblici la segretezza dell'esecuzione ha come base la *pietas* per il condannato; così è nelle formazioni cattoliche Fiamme verdi. Cfr. Archivio Istituto storico della resistenza bresciana e della società contemporanea, Brescia, fondo Morelli, busta 33b, Fiamme verdi, divisione “Tito Speri”: il comando a unità dipendenti, 23 febbraio 1945. – Altra cosa sono i “processi” volanti, con attori e finalità più che dubbi, che naturalmente sono segreti in ogni loro fase.

10 A concedere la grazia può essere il capo di una banda più o meno autonoma e informale: in questo caso si manifesta il carattere specifico della grazia, quello di essere una prerogativa regia. Ma la grazia si incontra anche in formazioni “democratiche”, disciplinate da un ordinamento scritto: è il caso delle formazioni piemontesi di GL, nel cui regolamento è previsto che la coppia costituita dal comandante militare e dal commissario politico abbia facoltà di concedere la grazia a onta del giudizio del tribunale partigiano.

concorrono troppi fattori estrinseci e emozionali. La grazia subordinata alla messa alla prova può rivelarsi meritata o immeritata (nelle carte partigiane si richiamano spesso, per ammonire i giudici più inclini alla clemenza, casi di generosità mal ripagata).

Nella memorialistica e diaristica ci si sofferma piuttosto sugli esecutori, sottolineando come ripugni agli uomini (che sono in verità ragazzi) uccidere a sangue freddo¹¹, mentre è più agevole uccidere in combattimento; ma si dà anche il caso contrario, che gli uomini facciano a gara per eseguire la sentenza; talvolta ci si premura di variare la composizione del plotone di esecuzione per non lasciar spazio a uccisori compiaciuti. Le cronache e i verbali parlano di esecuzione mediante fucilazione (quasi sempre nella schiena), ma nei confronti di soggetti appartenenti al campo nemico ci sono casi di impiccagione col fine di riprodurre le pratiche del nemico: e qui è evidente la rappresentazione dell'atto di giustizia come "restituzione". Quando si fa giustizia in modo irrituale si possono adottare modalità molto crudeli, specie nei confronti di donne (alcuni casi trapelano dalle memorie, altri dai fascicoli penali postbellici).

L'iter precipitoso della giustizia partigiana può dar luogo ad errori giudiziari; e questo è tanto ovvio che non meriterebbe di essere commentato. Sennonché le sentenze sono talvolta impugnate, platonicamente, dopo la Liberazione, per iniziativa di partigiani o di parenti di civili condannati. Nel primo caso si chiede che partigiani giustiziati dai loro compagni siano riconosciuti innocenti, e quindi riabilitati e inseriti negli elenchi dei combattenti caduti per la libertà (come avviene). Nel secondo caso si chiede, come si accennato sopra, che la magistratura proceda contro membri di "corti" partigiane che hanno deliberato, con procedure e finalità sospette, la morte dei congiunti.¹²

Giudici e imputati

Quando un tribunale partigiano giudica i componenti di una formazione (semplice banda o brigata o divisione) agisce come un qualsiasi tribunale militare, o come un qualunque aggregato autocefalo, che applica ai propri membri le sanzioni che ritiene più opportune, sulla base di regole più o meno sensate,

11 Tra la ricca aneddotica, si v. la testimonianza del dirigente comunista Giancarlo Pajetta, che dice di essere stato mandato in Liguria con la moglie al fine di insegnare ai partigiani a uccidere. Come sussidio portava con sé edizioni tascabili del Clausewitz, che regalava ai partigiani. Cfr. Giancarlo PAJETTA, *Il ragazzo rosso va alla guerra*, Milano 1986, p. 42.

12 I tribunali e le corti d'assise italiani instaurano numerosi procedimenti nei confronti di partigiani denunciati da civili o dalla polizia come autori di rapine e omicidi. Le organizzazioni di ex resistenti e i partiti di sinistra contestano fieramente quello che chiamano "processo alla resistenza"; il loro punto di vista è riflesso nel saggio di Guido NEPPI MODONA, *Guerra di liberazione e giustizia penale: dal fallimento dell'epurazione al processo alla Resistenza*. In: *Guerra, Resistenza e dopoguerra: Storiografia e polemiche recenti*, Bologna 1992, pp. 37-45. Lo stesso Neppi Modona ha organizzato la raccolta di tutte le sentenze della magistratura piemontese e valdostana nei confronti di ex partigiani; copia di esse è consultabile presso l'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti" di Torino (Istoretto). In esse si trova riferimento a processi partigiani assai informali. Sulla base del citato volume di Neppi Modona è sorto un promettente filone d'indagine.

ma valide nella misura in cui sono sottoscritte dagli aderenti all'atto dell'adesione (anche se una norma non diventa "buona", o intrinsecamente morale, per il fatto di essere accettata piuttosto che subita).

Sul fatto che i partigiani siano militari c'è praticamente unanimità nella resistenza; sia perché effettivamente molti sono uomini dell'ex regio esercito (come le Fiamme verdi in Lombardia e Emilia, o le Divisioni alpine "Mauri" in Piemonte), sia perché i comandi vogliono fare del coacervo di bande un vero esercito di liberazione, riconosciuto come tale da amici (gli Alleati e il governo regio) e nemici (l'occupante tedesco e la RSI). In quanto militari i partigiani sarebbero sottoposti, così come i soldati dell'esercito fascista repubblicano e formazioni assimilate, al Regolamento di disciplina militare (1929) e al Codice penale militare di guerra (CPMG, 1941). E difatti i diversi enti che legiferano, il CLN dell'Alta Italia e quelli regionali, fanno riferimento al CPMG nonché al Codice penale ordinario ("Codice Rocco", 1930), entrambi codici fascisti, peraltro.¹³

Il CPMG, per quanto assai succinto, è comunque troppo macchinoso per rispondere ai bisogni urgenti delle formazioni, e non lo si vede comparire tra le loro carte; ma nei piccoli "codici" di poche pagine o pochi articoli, che sono in uso, se ne ritrovano le linee essenziali. I delitti più sanzionati in ambito partigiano sono l'insubordinazione, la slealtà verso i compagni, la scarsa combattività, l'inosservanza degli ordini, lo scisma (creare una banda per scissione da quella di appartenenza), la trasmigrazione in altra banda; ma anche il "dimostrato sadismo" verso il nemico catturato. I codici resistenziali tutelano particolarmente due "beni" interconnessi: la benevolenza (o almeno neutralità) della popolazione e l'onore dei combattenti: l'onore, in verità, starebbe in cima anche ai valori dell'esercito regolare (regio e RSI) e delle formazioni fasciste; ma la resistenza ne fa un proprio esponente identitario, nel quadro della visione dualistica (bene assoluto contro male assoluto)¹⁴ quando non millenaristica del conflitto.

I codici sono concepiti per la salvaguardia delle formazioni e degli aderenti, ma possono essere anche strumento del dispotismo del capo.¹⁵

13 Il legislatore partigiano sorvola su questo punto; in compenso si premura di dichiarare illegittimi tutti i provvedimenti in materia penale sia civile sia militare presi dalla RSI. Fa questo naturalmente non per il contenuto di detti atti, bensì semplicemente *in odium auctoris*.

14 Assegnare rispettivamente tutto il bene e tutto il male a se stessi e ai nemici, e attribuire un carattere naturalistico alla differenza (il fascista è criminale per natura) dovrebbe far nascere qualche perplessità di fronte ai casi, non infrequenti, di cambiamento di campo di singoli partigiani o fascisti. Di fatto, nel concreto dell'agire partigiano un dualismo così netto non si riscontra spesso; si trova piuttosto nelle scritture, dove ha una funzione propagandistica, o è invocato per giustificare cose altrimenti non giustificabili. – Cfr. anche la nota 23.

15 Il "Codice Statuto" di Giuseppe Marozin, comandante della Divisione "Pasubio", conta solo cinque articoli, tutti micidiali, che il capo stesso ha scritto e interpreta. Per l'uso spregiudicato del suo codice Marozin sarà processato nel dopoguerra dietro denuncia di ex partigiani, e comunque assolto. Cfr. Italo MANTIERO, *Le formazioni partigiane nelle Prealpi venete*. In: Paolo Emilio TAVIANI, *La guerra partigiana in Italia*, Roma 1983, pp. 107–121

Oltre che sui membri delle formazioni i tribunali partigiani si attribuiscono (eccezion fatta per almeno una parte della resistenza cattolica) la competenza sull'operato di soggetti appartenenti al campo avverso¹⁶, i fascisti repubblicani, militari regolari o "volontari"¹⁷ e civili. Questi ultimi sono un insieme eterogeneo, che comprende: intellettuali di diverso rango; figure politiche, come gerarchi grandi e piccoli del partito e capi di provincie; amministratori, come i podestà e i commissari prefettizi (funzionari designati a far le veci del podestà). La condanna loro inflitta può essere estesa d'ufficio alla loro famiglia e ai loro beni.¹⁸ – Se non che, una corte "patriottica" che pronuncia un giudizio su atti compiuti nei propri confronti dall'avversario si trova ad essere *index in sua causa*; ma questo non dà adito a cautele o riflessioni. Il passaggio giudiziario sarebbe superfluo (v. § seguente); sta di fatto che i processi sono celebrati in quantità, con tanto di verbalizzazione delle malefatte esplicite o implicite del prevenuto.

Oltre che dall'osservanza, con ampie oscillazioni, di regole scritte, la legittimità della procedura sarebbe garantita dalla collegialità, e dalla presenza di parti antagoniste (l'accusa, quasi sempre sostenuta da una figura politica; la difesa; una giuria piccola o grande; spesso un pubblico passivo o attivo). Ma la costituzione di questo apparato, che ha una sia pur minima articolazione, può essere prevenuta dall'opera di un "tribunale di polizia", che, come si deduce dal suo stesso nome, ha riti e finalità poco trasparenti.

Come alternativa al processo, i prigionieri fascisti possono essere "rapidamente giustiziati" appena portati in banda; o lasciati in vita per essere uccisi per rappresaglia o scambiati con partigiani catturati dal nemico. Possono anche essere soppressi, con atto insindacabile degli agenti di polizia partigiana, "per soprappiù allarme" (cioè quando si crei una situazione reale o fittizia di pericolo).

16 V. la dichiarazione del CLN Alta Italia del 14 febbraio 1944, che assoggetta i fascisti – beninteso quelli non uccisi in combattimento o in rappresaglie – "alla giustizia delle formazioni armate patriottiche". Cfr. Gaetano GRASSI (a cura di), "Verso il governo del popolo". Atti e documenti del Clnai 1943/1946, Milano 1977, p. 116.

17 Sul trattamento giudiziario degli appartenenti all'esercito RSI le regole variano nello spazio e nel tempo; le formazioni impiccano o fucilano indistintamente ufficiali e soldati, mentre i GAP e le SAP (v. nota 20), che praticano una "giustizia" diretta, tendono a risparmiare questi ultimi. Invece per gli appartenenti alle formazioni chiamate volontarie (anche se inquadrato nell'esercito, come la Guardia nazionale repubblicana) non c'è remissione. Sono rari i processi contro i militari germanici, ma i partigiani si riservano di deferire i criminali tedeschi "alla giustizia dei popoli civili" (cfr. Le Brigate Garibaldi nella Resistenza. Documenti, 3 vol., 1979, vol. 2, p. 201; il commissario Cino Moscatelli al comando tedesco di Varallo Sesia, 19 luglio 1944). – Un'indagine accurata meriterebbe un fenomeno poco o nulla studiato, l'indulgenza plenaria di cui ha goduto (salvo le figure di vertice) la Polizia di stato, organo militarizzato del ministero dell'Interno, che pure ha avuto una parte primaria nella repressione del movimento di liberazione.

18 Cfr. Regolamento di disciplina militare delle formazioni della 5ª Divisione d'assalto Garibaldi "Piemonte" al titolo IX, art. 19. Il redattore dell'articolo non si nasconde la gravità del provvedimento, ma la giustificata con la necessità di dissuadere i potenziali sabotatori e spie con la minaccia di pene radicali e esemplari. Copia di detto regolamento in Archivio Istoretto, busta B FT/4, f. c. Effettivamente su casi di mogli di fascisti uccise con (o dopo) il marito ci sono notizie.

Oltre che dagli uomini delle formazioni, il “piombo giustiziero”¹⁹ può provenire dai GAP²⁰, soggetti leggendari, atarassici nel compimento dell’opera di alta giustizia – che per il fatto di essere anonima e imperscrutabile è presentata dai suoi mandanti come “giustizia del popolo”.

Di tutto l’iter giudiziario rimane, in questi diversi casi, la fase conclusiva, l’esecuzione. E questa semplificazione è fondata sul presupposto che su ogni fascista incomba comunque, per il fatto stesso della sua integrazione al partito o a una formazione volontaria, una *poena latae sententiae*: il processo è pleonastico, in quanto la sentenza l’ha già pronunciata, nei propri confronti, il fascista stesso, al momento in cui ha aderito a un’entità criminale; l’esecutore non ha bisogno di un mandato o di una qualità specifica per compiere l’“opera di giustizia”²¹; non è pertanto necessario che sia partigiano o membro di una associazione terroristica. Che cosa poi spinga la mano (legata o no a un volto conosciuto) a colpire; quanti e quali impulsi si condensino nell’atto di giustizieri ufficiali o ufficiosi, non è stato investigato, ammesso che sia possibile farlo; certo l’agente trova un incentivo nell’antagonismo “assoluto” che la resistenza configura, contrapponendo il partigiano “cavaliere dell’ideale” alla “belva” nazi-fascista²²; può avere anche un certo peso l’opinione assai ramificata che gli eventi precipitino, e servano gesti radicali per propiziare l’avvento della società nuova.

Sono infine soggetti alla giustizia partigiana, formale o no, i borghesi – un tessuto composito che recita una parte importante quanto misconosciuta nel dramma della guerra/guerra partigiana che sconvolge il paese. Possono essere sanzionati per colpe lievi come le piccole infrazioni annonarie (nelle aree controllate dai partigiani), o meno lievi, come una eccessiva familiarità (non complicità, che è altra cosa) con i fascisti: di questa colpa si macchiano molto spesso le giovani donne, che sono punite con l’umiliazione della tosatura, una pratica virile in cui rigorismo rivoluzionario e moralismo clericale si saldano.

19 Le Brigate Garibaldi, vol. 3, p. 708: Pci, direttiva per l’insurrezione n. 16, 12 aprile 1945.

20 I GAP (Gruppi d’azione patriottica), formazioni comuniste, sono nuclei ristretti dediti al terrorismo urbano; ad essi si associano le quasi omonime SAP, che inizialmente curano l’agitazione in fabbrica, poi contribuiscono anche all’eliminazione di fascisti e tedeschi. Per una interpretazione “classica”, agiografica, dei GAP si v. Mario DE MICHELI, 7° Gap!, Roma 1954; per uno studio più critico si v. Santo PELI, Storie di Gap. Terrorismo urbano e Resistenza, Torino 2014.

21 L’espressione è di Roberto Battaglia, commissario politico di una divisione di Giustizia e libertà (“azionista”) in Lunigiana. Come altrove qui “giustizia” è polisemico, valendo per la punizione dei reati, la bonifica della società, l’instaurazione di un nuovo ordine sociale. L’esortazione a fare giustizia senza pietà (la pietà è morta, la pietà è un delitto) accomuna “azionisti” e comunisti. L’appello, che echeggia da un documento all’altro sin dall’inizio della guerra di liberazione, è preso alla lettera dai patrioti, non senza contrasti con i comandi. Si differenziano le formazioni apertamente cattoliche, che disdegnano “la caccia all’uomo quale volevano altri partiti” (v. Archivio Istituto veneto per la storia della Resistenza, Padova, busta 18: relazione della Democrazia cristiana sulla resistenza cattolica nel trevigiano, 6 marzo 1946).

22 Il presupposto del solco antropologico, se non ontologico, tra i due tipi umani è alla base delle istruzioni su come trattare e giudicare i prigionieri (equità e umanità partigiana a fronte della ferocia di nazisti e fascisti). – L’approccio dualistico non è condiviso da tutti: per una voce alternativa si v. Leo VALIANI, Tutte le strade conducono a Roma, Bologna 21983, p. 18: si trovavano “cristiani” e “pagani” (in senso laico) tanto tra i fascisti quanto tra gli antifascisti.

Tra i reati più gravi, passibili della pena capitale, c'è il rifiuto da parte delle persone abbienti di versare le taglie imposte dai comandi partigiani; ma la colpa (meglio sarebbe dire peccato) assoluta, che può essere espiata solo con la morte, e spesso morte atroce, è lo spionaggio. Non quello praticato da spie professioniste, che offrono asetticamente i loro servigi a chiunque dietro compenso, né quello (comunque punito con la morte) di agenti fascisti infiltrati nelle bande o nei GAP; bensì quello di cui si macchiano per leggerezza o calcolo le persone comuni: un operare oggettivamente insidiosissimo, che arreca gravi perdite alla resistenza. 'Spia', in italiano, diversamente dal tedesco o dal francese, è di genere femminile, e sistematicamente lo spionaggio è associato alla perfidia, imprevedibilità, vendicatività donnesca. La caccia alla spia è uno dei compiti principali delle polizie partigiane, che procurano liste di spie e provvedono ad abbattere direttamente soggetti sospetti; i comandi militari emettono bollettini di controspionaggio con elenchi di spie certe e probabili, che sono così esposte all'iniziativa di agenti della giustizia del popolo; pubblicano anche appendici con rettifiche, forse intempestive. Nell'ambito di processi formali l'imputazione di spionaggio può essere accessoria (corroborata le altre), o principale: in questo caso il condannato sottoscrive dichiarazioni, nelle quali specifica il mandante del suo delitto, l'utile che ne ha ricavato, il danno che ha infitto alle formazioni. Con l'accusa di spionaggio si giustificano a posteriori esecuzioni che hanno ragioni diverse e talvolta meno nobili; l'accusa di essere (stato) una spia si imprime indelebilmente su un soggetto, anche su chi ha dimostrato l'infondatezza dell'addebito e può vantare benemerenzze verso la resistenza.

Alcune osservazioni conclusive

Chi ha studiato la giustizia in ambito partigiano ha posto l'accento sulla nuova moralità, o sulla moralità restaurata, che innervava la resistenza italiana, e che brillava in quella sede di elezione che era la giustizia.²³ Già gli organi dirigenti della resistenza, gli intellettuali che aspiravano a orientarla, i capi, avevano molto usato questo registro, contrapponendo l'integrità morale delle forze partigiane al putridume e all'insensata violenza del nazifascismo. Su tutti spiccavano gli "azionisti", che sottomettevano il proprio (e altrui) agire ai canoni di una adamantina, inflessibile moralità; ma anche i responsabili comunisti – che rivendicavano il primato, come nel resto, così anche nei costumi – facevano della giustizia all'interno e all'esterno delle formazioni il perno dell'immagine

23 L'esponente più accreditato di questa linea è Claudio PAVONE, che l'ha esposta in forma organica ne *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Torino 1991 (sulla giustizia si v. in particolare le pp. 454–475). Un suo precedente saggio, *Le tre guerre: patriottica, civile e di classe*. In: *Rivista di storia contemporanea* 18 (1989), 2, pp. 209–218, ha ispirato un corposo volume collettivo curato da Massimo LEGNANI/Ferruccio VENDRAMINI, *Guerra, guerra di liberazione, guerra civile*, Milano 1990: qui la tesi pavoniana trova una serie di illustrazioni a livello locale. Numerosi altri lavori che hanno visto la luce in tempi recenti fanno riferimento all'opera maggiore di Pavone.

pubblica delle proprie brigate. Erano minoranza (alcuni pensosi “azionisti” e numerosi cattolici) quelli che si credevano inadeguati al ruolo di giudici.

Questo approccio gode sempre di molto rispetto, ma merita, senza essere respinto, alcune integrazioni. Osserviamo innanzi tutto che giustizia e moralità sarebbero cose distinte (anche se in dati momenti se ne è meno consapevole); e che a dire di alcuni testimoni i freni morali, nel calore della guerriglia, tendevano piuttosto ad allentarsi che a stringersi. Quanto alla giustizia partigiana, è plausibile che a contrassegnarla concorressero, oltre al proponimento di ripristinare i valori morali violati dai nazisti e fascisti, altri fattori, quali la giovane età dei combattenti (inesperti e quindi plastici nell'accogliere le dottrine e intransigenti nell'applicarle), il desiderio di “restituire” a nazisti e fascisti le atrocità loro imputate, nonché la speranza continuamente alimentata che la lotta fosse destinata a coronarsi con una fiammata insurrezionale foriera di profondi rivolgimenti, da propiziarsi con l'eliminazione degli inciampi e delle scorie del passato. Si aggiungevano la familiarità col sangue, le rivalità tra le stesse bande, gli inviti perentori a sterminare i nemici provenienti dai partiti (specie quello comunista) ma anche dagli Alleati. Iniziative giustiziere individuali o spericolate potevano essere suggerite dal proposito di riappropriarsi di quella facoltà di fare (e farsi) giustizia che in condizioni normale è sottratta ai singoli e riservata a funzionari pubblici. Alcuni giudici (solitari o in collegio) potevano proporsi se non di restituire la giustizia al popolo, almeno di avvicinarla, compiendo atti che dessero soddisfazione a bisogni diffusi (“il popolo desidera questo”)²⁴.

È invece assai improbabile che gli operatori della giustizia partigiana intendessero sperimentare forme di giustizia destinate ad allignare in tempo di pace; questo piuttosto era l'obiettivo dei legislatori all'opera nelle “repubbliche partigiane”.

Tullio Omezzoli, Partisanenjustiz. Einige Forschungsanleitungen

Gewöhnlich konzentrieren sich Studien zur italienischen Widerstandsbewegung (September 1943–April 1945) auf die Justiz, die die Partisanenverbände gegen Ende des Krieges oder unmittelbar danach, zwischen März und Mai 1945, ausgeübt haben, als es zu einer blutigen und unmäßigen „Abrechnung“ kam. Diese ging dann bald in eine geregeltere, aber immer noch auf Vergeltung ausgerichtete, außerordentliche Rechtssprechung von Seiten des herkömmlichen Justizsystems über. Der vorliegende Aufsatz möchte stattdessen die verschiedenen Aspekte jener Justiz (im weitesten Sinne) aufzeigen, die während des Befreiungskampfes praktiziert wurde und somit als wichtiges Moment des Partisanenkampfes aufzufassen ist.

Die Partisanenjustiz, die beinahe spontan, unter schwierigen, ja oft extremen Bedingungen hervorgegangen ist, wurde von juristischen Laien ausgeübt,

²⁴ Fondo Morelli (v. qui sopra nota 8), busta 32 f 4, Fiamme verdi, Divisione Tito Speri, il comandante Romolo Ragnoli “Felice” a dipendenti, 23 giugno 44: disposizioni per eliminazione di spie.

verfügte weder über eine klar definierte Rechtsquelle noch über ein Gesetzbuch oder wenigstens eines den Partisanenverbänden gemeinsamen Straftatenkatalogs. Es gab keine Einheitlichkeit, sondern große Unterschiede je nach Raum und Zeit in Beweisaufnahme, Prozess und Ausführung des Urteils – wenngleich die politischen und militärischen Führungsspitzen der *resistenza* immer stärker darauf drängten, die Rechtshandlungen zu formalisieren und die Prozesse den Gerichten höherer Verbände zu überlassen. Man kann die Partisanenjustiz zwar nicht als Schnellverfahrensjustiz bezeichnen, doch hatte sie sehr wohl Züge einer Revolutionsjustiz: Verfahrensbeschleunigung, Ungleichgewicht zwischen Verteidigung und Anklage, Missbrauch des Geständnisses (der „beste Beweis“), drakonische Urteile, sofortige und öffentliche Hinrichtungen mit dem Ziel, ein Exempel zu statuieren, Verweigerung einer Berufungsinstanz, jedoch Möglichkeit eines Gnadengesuchs, das tatsächlich ab und zu auf Basis von improvisierten und unergründbaren Kriterien gewährt wurde. Die Polizei, ein gefürchtetes und nur schwer kontrollierbares Instrument, bereitete das Verfahren vor, gab die Richtung vor und übernahm zuweilen die Ermittlungen, das Urteil und die Vollstreckung.

Die Partisanenjustiz verfolgte viele, voneinander differierende Ziele: die Disziplin unter den jungen und rebellischen Männern aufrecht zu halten, ihren Kampfgeist anzustacheln, Partisanen und Bürger nach den Prinzipien der *resistenza* zu „erziehen“, die Feindschaft zwischen den Parteien anzufeuern, jeden, der eine Gefahr oder auch nur eine Beleidigung für die Partisanenverbände darstellte (feindliche Kämpfer, faschistische Funktionäre, Bürger und Bürgerinnen), zu beseitigen oder einzuschüchtern.

Die Anschuldigungen wurden je nach Angeklagtem unterschiedlich formuliert: Partisanen wurden wegen bestimmter Straftaten oder Unterlassungen, bei denen sie als Einzelne gehandelt hatten, belangt; Zivile, weil sie sich den Zwangsmaßnahmen der Partisanen nicht unterworfen, sich mit Faschisten oder Deutschen eingelassen, diesen Informationen über Partisanenverbände weitergegeben haben (nicht nur Spionage, sondern bereits der Verdacht darauf konnte für Männer und insbesondere für Frauen, denen ein besonderer Hang zu diesem Verbrechen zugeschrieben wurde, fatal sein). Faschisten, Milizionäre der faschistischen Freiwilligenverbände, Parteigrößen und Verwaltungsbeamte waren allein schon aufgrund ihrer Zugehörigkeit einer *poena latae sententiae* unterworfen: Für sie war die individuelle Verurteilung überflüssig, da sie sich im Moment, ihres Eintritts in die Partei oder in die faschistischen Kampfgruppe, ja selbst verurteilt haben: Der ihnen gemachte Prozess konnte also auf den letzten Akt, nämlich auf die Ausführung des „selbstverhängten“ Todesurteils verkürzt werden; die Vollstreckung übernahmen entweder einzelne Freiwillige oder auch in der Ausführung der „Volksjustiz“ spezialisierte Mannschaften. Allerdings gab es aber auch Fälle, in denen diese Personenkategorie vorschriftsmäßig prozessiert wurde.